

Lugano, 17 dicembre 2021

Modifica parziale del CCL della tecnica della costruzione (indennità giornaliera, giorno di carenza)

Adeguamento della regolamentazione concernente l'indennità giornaliera ("premio fittizio"), consolidamento in forma scritta della prassi inerente al congedo di paternità.

Il CCL della tecnica della costruzione va modificato come segue. Le disposizioni non menzionate, in particolare degli Art. 49/50, restano invariate. **Le modifiche sono contrassegnate in rosso.**

Indennità giornaliera (Art. 49/50)

Art. 49.1 Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione i dipendenti sottoposti alla Convenzione collettiva di lavoro per un'indennità pari al **90%** del salario perso a causa di malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l'indennità di fine anno (senza spese).

Art. 49.3 Il datore di lavoro può concludere un'assicurazione collettiva per perdita di guadagno con prestazione differita fino a 90 giorni per anno civile. In tal caso egli deve versare il **90%** del salario durante il periodo di differimento.

Art. 49.4 ~~Se non è stato concordato alcun periodo di differimento dell'assicurazione, i contributi dell'assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente e per metà a carico del datore di lavoro. Se viene concordato un periodo di differimento dell'assicurazione, la parte di premio del lavoratore non supera il 50%, calcolato a partire dal terzo giorno.~~

Art. 49.7 Per ogni caso di malattia decade l'obbligo di pagamento continuato del salario nella misura di un giorno (carenza non pagata).

Art. 49.8 È stabilito che, in caso di prestazioni d'indennità giornaliera da parte dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, non sono dovute le deduzioni sociali di Legge (1° pilastro).

Art. 50.1 a indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura del **90%** del salario lordo in caso di malattia (senza spese) **dall'inizio**.

Inclusione delle persone in formazione (Art. 3.4.5)

Per le persone in formazione, ~~dall'inizio del tirocinio 2014~~ si applicano i seguenti articoli del CCL: Art. 25 "Durata del lavoro", Art. 31 "Giorni festivi", Art. 34 "Assenze giustificate" e Art. 49.7 "Carenza non pagata" (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L'indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all'anno.

Congedo di paternità (Art. 34a.2)

Consolidamento in forma scritta della prassi stabilita (riformulazione dell'Art. 34a.2):

Tutti i lavoratori assoggettati al CCL hanno diritto a 10 giorni di congedo di paternità, che è retribuito con un pagamento continuato del salario del 100%. I datori di lavoro ricevono la corrispondente indennità di perdita di guadagno IPG. In questo modo, l'intero diritto ai giorni di congedo in relazione alla nascita di un figlio è compensato. Il CCL non dà diritto ad alcun giorno supplementare di congedo oltre al congedo di paternità previsto per Legge. Il lavoratore deve fruire del congedo di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio.

L'Art. 34.1 c è abrogato per intero.

Lugano, 17 dicembre 2021